

L'Associazione internazionale Comunità Papa Giovanni XXIII, di diritto pontificio, fondata da don Oreste Benzi, in merito al testo proposto dalle Commissioni Permanenti 1[^] e 2[^] riunite per il disegno di legge S.733 (disposizioni in materia di sicurezza pubblica), formula le seguenti proposte:

PROPOSTA DI EMENDAMENTO RELATIVA AI CITTADINI DELLA EX JUGOSLAVIA

ART. 4 (Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n.91 sulla cittadinanza)

Al comma 1 premettere il seguente:

<<Dopo l'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.91, è inserito il seguente:

“Art.3-bis.- 1. Il figlio, anche maggiorenne, nato nel territorio della Repubblica da genitori provenienti dalla disciolta Federazione della Ex-Yugoslavia che siano giunti in Italia entro il 21-11-1995 (accordi di Dayton), qualora non abbia già acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992,n.91, è comunque considerato cittadino italiano per nascita, ove sia comprovata la presenza non occasionale dell'interessato e, se minorenni, di almeno uno dei genitori, nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche a chi è nato nel territorio della Repubblica successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ove sussistano gli altri requisiti prescritti dal medesimo comma 1 e sia comprovato che almeno uno dei genitori del minore, oltre a dimorare già nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia continuato a dimorarvi senza interruzioni fino alla nascita del medesimo.

3. Chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi dei commi 1 e 2 la perde se, durante la minore età, acquista la cittadinanza di un altro stato.”>>

MOTIVAZIONE

La disposizione risponde all'esigenza di evitare che soggetti che si trovano in una condizione meritevole della massima tutela, quali sono i minori e coloro nati in Italia da genitori già cittadini di un Stato dissolto (quale la Ex-Yugoslavia), si trovino privi di qualsiasi cittadinanza, versando perciò, in una condizione di totale “invisibilità” (tamquam non essent), foriera di gravi disagi sia per i diretti interessati (in termini di impossibilità/difficoltà di esercitare i diritti fondamentali, di accedere alle prestazioni essenziali di carattere sociale, assistenziale e sanitario ecc.), sia per le istituzioni pubbliche (in termini di impossibilità/difficoltà di adempiere i compiti loro affidati dalla legge, siano essi di tipo socio-assistenziale-sanitario-educativo ovvero, ricorrendone i presupposti, di tipo coattivo). Il provvedimento va ad incidere per un limitato numero di persone nate in Italia e i cui genitori per la maggior parte avevano usufruito di un provvedimento di carattere umanitario concesso nel 1991 dal governo italiano il quale però non è riuscito a tutelare pienamente la situazione giuridica dei presenti.

PROPOSTE DI CANCELLAZIONE

- **Proposta di cancellazione dell'art.19 (introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato)**

MOTIVAZIONE

Nell'articolo di cui si chiede la cancellazione viene introdotto il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato, punito con l'ammenda da € 5.000 a € 10.000.

Tale fattispecie appare in primo luogo, inutile in quanto non facilita le espulsioni né incide sul problema dell'effettività delle stesse; l'irregolare già oggi può essere fermato, identificato ed espulso: **il procedimento penale costituirebbe soltanto un aggravio delle procedure ed un aumento dei costi per lo Stato.**

Né si può pensare che possa costituire un valido deterrente per chi è disposto anche a rischiare la propria vita pur l'opportunità di un futuro migliore; a riprova di ciò, il fatto che, nonostante la ben più pesante sanzione attualmente prevista dall'art. 14 comma 5-ter D.lgs. 286/98 per chi non ottempera all'ordine di allontanamento del Questore (la reclusione da 1 a 4 anni) pochissimi ottemperano volontariamente.

A fronte d'inesistenti benefici, la fattispecie incriminatrice avrebbe invece conseguenze pesanti sull'attività degli uffici giudiziari e delle forze di polizia, impegnate in una gravosa attività connessa al processo, con sicuro pregiudizio per gli interessi concreti in materia di sicurezza per i cittadini.

In ultima analisi, **l'unico effetto della norma appare quello, assolutamente inaccettabile, di criminalizzare l'immigrato** in quanto tale, indipendentemente dalla sua dignità di persona e dalle condizioni di povertà e bisogno che lo spingono a cercare fortuna in un altro paese, rischiando la propria vita pur di migliorare la sua condizione di uomo.

Per ridurre il fenomeno dell'immigrazione clandestina occorre, al contrario, una politica più realistica, che aumenti e renda più efficienti i canali di ingresso regolare nel nostro Paese, specialmente per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro e i ricongiungimenti familiari.

- **Proposta di cancellazione dell'art. 36 (modifica alla legge 24 dicembre 1954, n.1228) - necessità del requisito dell'idoneità igienico sanitaria per l'iscrizione anagrafica**

L'articolo di cui si chiede la soppressione così recita:

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«1-bis. L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie. Se la verifica delle condizioni igienico-sanitarie non è compiuta nel termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, quest'ultima è effettuata con riserva di verifica, fatta salva la facoltà di successiva cancellazione in caso di verifica con esito negativo».

2. All'articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà».

MOTIVAZIONE

Nell'articolo di cui si chiede la soppressione si prevede come requisito per l'iscrizione anagrafica - per ogni cittadino sia esso italiano, straniero o comunitario - la verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio.

Occorre richiamarsi al quadro normativo in vigore al concetto di residenza acquisito dal nostro codice civile ed al principio in base al quale la funzione dell'anagrafe è essenzialmente quella di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale, l'elemento obiettivo della permanenza sul territorio comunale e quello soggettivo dell'intenzione di avervi stabile dimora, vanno rilevati dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali.

Tale norma, se approvata, inciderà profondamente sulla funzione dell'anagrafe, la quale consiste nel *“rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale”* senza che detta funzione possa utilmente *“essere alterata dalla preoccupazione di tutelare altri interessi anch'essi degni di considerazione, quali ad esempio l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, per la cui tutela dovranno essere azionati idonei strumenti giuridici, diversi da quello anagrafico”* (così la circolare del M. Interno n. 8 del 29 maggio 1995).

La norma proposta, ponendosi in netto contrasto con questi principi, condurrebbe quindi a negare l'iscrizione anagrafica di persone effettivamente ed abitualmente dimoranti nel territorio comunale, specialmente dei più indigenti, con gravi conseguenze rispetto all'integrazione civile, sociale e sanitaria delle persone presenti sul territorio.

➤ **Proposta di cancellazione dell'art.44 (modifica alla legge 24 dicembre 1954, n.1228) - Istituzione del registro delle persone senza fissa dimora**

L'articolo di cui si chiede la soppressione così recita:

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 è aggiunto il seguente:

"3-bis. 1. E' comunque istituito presso il Ministero dell'interno un apposito registro delle persone che non hanno fissa dimora.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro di cui al comma 1 attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA." ».

MOTIVAZIONE

La presenza delle persone senza fissa dimora è una questione sociale che va affrontata con una progettualità che prevenga il fenomeno e che promuova il reinserimento delle persone che per molteplici motivi hanno subito un processo di esclusione.

La creazione di un registro dei senza dimora affidato al Ministero dell'interno sembra andare in tutt'altra direzione, introducendo un ulteriore aspetto discriminante verso una

popolazione vulnerabile e prediligendo un approccio repressivo al fenomeno. In tale senso depone anche la collocazione dell'articolo in esame, posto all'interno di un disegno di legge sulla sicurezza pubblica, senza alcun intervento per l'integrazione o il sostegno di queste persone.

Un tale provvedimento potrebbe avere una valenza positiva soltanto nella misura in cui fosse inserito in un contesto progettuale di molto più ampio respiro che affrontasse in maniera approfondita e coordinata le competenze delle varie istituzioni che già legislativamente hanno funzioni loro attribuite.

Si evidenzia che l'attuale legge 24 dicembre 1954, n. 1228 prevede già il potere/dovere dei Comuni di iscrivere nell'anagrafe della popolazione residente i senza fissa dimora, disposizione in molti casi disattesa e che dovrebbe, al contrario, trovare un'applicazione generalizzata al fine di evitare che i senza fissa dimora rimangano invisibili rispetto alla burocrazia ed ad una politica di sicurezza sociale.

➤ **Proposta di cancellazione dell'art.5 (modifica all'art. 116 del codice civile) - divieto per lo straniero irregolare di contrarre matrimonio nel territorio dello Stato**

L'articolo di cui si chiede la cancellazione così recita:

1. All'articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».

MOTIVAZIONE

Con l'introduzione della disposizione in esame viene prevista la necessità, per lo straniero che intende contrarre matrimonio in Italia, di essere regolarmente soggiornante.

Appare innegabile come questa norma leda la necessità di garantire il rispetto dell'articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che stabilisce: *“uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi”*.

Proprio la lettura di questo articolo della Convenzione fa sorgere il fondato dubbio che la proibizione assoluta e generalizzata del matrimonio del cittadino straniero, unicamente a causa della mancanza di un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano, possa costituire una ingerenza sproporzionata e non giustificata dello Stato rispetto all'esercizio di un diritto che l'ordinamento internazionale riconosce come personalissimo e fondamentale.

La legge già prevede che, nel caso di matrimonio tra cittadino italiano e cittadina straniera o vice versa vi sia comunque una serie successiva di accertamenti atti proprio a verificare l'effettività della convivenza tra i coniugi e quindi la veridicità del vincolo matrimoniale. In questi casi, qualora non vi sia un'effettiva convivenza tra marito e moglie (salvo che nascano bambini) vi può essere, nella legittima applicazione della legge, la revoca del permesso di soggiorno ottenuto a seguito del matrimonio. Quindi, visto che esistono già gli strumenti per sanzionare gli abusi e che peraltro questi strumenti, com'è noto, sono utilizzati (le autorità di polizia svolgono controlli sistematici sulle cosiddette coppie miste laddove uno dei due si sia regolarizzato attraverso il matrimonio), non è comprensibile questa ulteriore disposizione che in realtà impedisce tutti i matrimoni, non solo quelli abusivi o quelli di comodo.

- **Proposta di cancellazione dell'art. 41 (Accordo di integrazione per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno)**

MOTIVAZIONE

L'articolo in esame introduce una regolamentazione del permesso di soggiorno in base ad un sistema di punteggio che dovrebbe avere lo scopo di verificare l'integrazione dello straniero (c.d. "permesso a punti").

A nostro giudizio tale meccanismo costituisce uno strumento del tutto inefficiente, che andrebbe soltanto ad aggravare il già notevole carico di lavoro delle Questure, con conseguente aumento dei costi sia per lo Stato che per i cittadini stranieri.

I requisiti per la permanenza ed il soggiorno dello straniero sono già stabiliti in maniera molto rigorosa dal testo unico sull'immigrazione (assenza di reati ostativi, reddito minimo, ecc.) e verificati in occasione del rilascio e del rinnovo del permesso, senza necessità di un ulteriore inutile e gravoso meccanismo.

PROPOSTE DI MODIFICA

- **Proposta di modifica dell'art. 39 (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) - aumento dei tempi di trattenimento dello straniero nei C.I.E.**

Modificazione del comma 1, lett. l) dell'art. 39 come segue:

l) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi sessanta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori sessanta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili alla sua identificazione, il questore può chiedere al giudice la proroga del periodo di trattenimento nel centro per ulteriori periodi di sessanta giorni. La durata complessiva della permanenza nel centro non può, in ogni caso, essere superiore a diciotto mesi.»;

2) i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies sono sostituiti dai seguenti:

«5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza.

5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.

5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.

5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto»;

MOTIVAZIONE

La disposizione di cui si chiede la cancellazione si prevede che il trattenimento dello straniero espellendo nei Centri di Identificazione ed Espulsione (già CPT) per un periodo fino a 18 mesi. Un simile drastico allungamento del periodo di trattenimento (oggi il massimo è 60 giorni) sembra mutare la natura stessa del trattenimento trasformandolo da incidente nell'esecuzione materiale dei provvedimenti di allontanamento da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera in un periodo di potenziale e ripetuta forma di detenzione di lungo periodo, eseguita in modo speciale e al di fuori di istituti penitenziari.

Non si può poi ignorare l'aumento di oneri finanziari per lo Stato (stimati, in modo approssimativo e per difetto, in euro 233.160.000 per la costruzione di nuovi Centri, cui si devono aggiungere i costi di gestione stimati in non meno di 100 milioni d'euro/anno), risorse che potrebbero più utilmente essere destinate al potenziamento dell'attività di controllo del territorio e, al miglioramento dell'efficienza delle amministrazioni che si occupano d'immigrazione e politiche di integrazione.

Non è, inoltre, condivisibile la possibilità di reiterare ad infinitum gli ordini di allontanamento del Questore, con conseguente sanzione penale in caso di violazione, in quanto ciò comporterebbe, oltre che una continua e sproporzionata punizione dello straniero, anche un notevole aumento della popolazione carceraria e di costi per lo Stato.

- **Proposta di modifica dell'art. 39 (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) - introduzione di una tassa di € 200 per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno**

Cancellazione del comma 1, lett. b) dell'art. 39 che così recita:

b) all'articolo 5, dopo il comma 2-bis e` aggiunto il seguente:

<<2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo è fissato in 200 euro.>>

Cancellazione del comma 1, lett. r) dell'art. 39 che così recita:

r) all'articolo 30, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

<<1-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari è sottoposta al pagamento di una tassa, il cui importo è fissato in 200 euro.";

b-quater) il gettito derivante dalle tasse di cui alle lettere precedenti, è attribuito allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina per la metà al finanziamento di progetti del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea.>>

MOTIVAZIONE

Tale disposizioni - in un momento in cui, al contrario, si auspica una riduzione del carico fiscale - appare del tutto ingiustificata ed eccessivamente vessatoria (si pensi, ad esempio, ad una famiglia i cui componenti devono rinnovare il permesso di soggiorno ogni 1-2 anni) andando ad aumentare in modo spropositati i costi già elevati che già oggi lo straniero deve sostenere (70 euro) a fronte di servizi amministrativi del tutto inefficienti e che presentano ritardi e tempi burocratici elefantiaci (oltre 1 anno per il rinnovo del permesso, dopo interminabili code all'ufficio immigrazione).

Notevoli perplessità suscita, inoltre, il fatto che tali fondi vengano gestiti dal Ministero dell'interno anziché dal Ministero degli affari esteri, con la conseguenza che verranno utilizzati per politiche di repressione o comunque connesse ad esclusivi problemi di sicurezza, anziché per una seria politica internazionale di solidarietà e di cooperazione allo sviluppo, unico strumento per ridurre il fenomeno dell'immigrazione clandestina.

- **Proposta di modifica dell'art. 39 (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286): necessità di esibire il permesso di soggiorno per i provvedimenti relativi agli atti di stato civile**

Cancellazione del comma 1, lett. f) che così recita:

f) all'articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «e per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35».

MOTIVAZIONE

La disposizione in esame limiterebbe in maniera del tutto ingiustificata, per gli stranieri irregolari, alcuni diritti personalissimi e fondamentali, in particolare inerenti allo stato civile, quali, ad esempio, la possibilità per il genitore di riconoscere il proprio figlio.

➤ **Proposta di modifica dell'art. 39 (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286): minori stranieri non accompagnati**

Cancellazione del comma 1. lett. s) che così recita:

s) all'articolo 32:

1) al comma 1, sostituire le parole: "e ai minori comunque affidati" con le seguenti: "e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati".

2) al comma 1-bis, dopo le parole: "ai minori stranieri non accompagnati", inserire le seguenti: ", affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela".

MOTIVAZIONE

Secondo tale disposizione, il permesso di soggiorno potrebbe essere rilasciato al minore straniero non accompagnato al compimento del 18° anno soltanto a condizione che sussistano contemporaneamente (e non più alternativamente, come oggi avviene) due requisiti, ovvero che il minore a) sia affidato o sottoposto a tutela e b) sia entrato in Italia da almeno 3 anni e abbia partecipato a un progetto di integrazione per almeno 2 anni.

Non potrebbe più essere rilasciato, dunque, un permesso di soggiorno ai minori che, pur affidati o sottoposti a tutela, siano entrati in Italia dopo il compimento dei 15 anni e/o non possano dimostrare di aver partecipato a un progetto di integrazione per almeno 2 anni. Questi ragazzi, anche nei casi in cui siano iscritti a scuola o abbiano un contratto di lavoro, alla maggiore età verrebbero espulsi o resterebbero in Italia come stranieri irregolari.

Gli effetti di tale modifica normativa, inoltre, sarebbero estremamente negativi, sia rispetto alla tutela dei diritti dei minori, sia rispetto agli stessi obiettivi di promozione della sicurezza che il Governo intende perseguire.

L'esclusione dei minori non accompagnati che sono entrati in Italia dopo il compimento dei 15 anni da ogni prospettiva di inserimento legale, infatti, **scoraggerebbe questi ragazzi dall'emergere dalla clandestinità e dal seguire un progetto di integrazione** scolastica e lavorativa.

Tale norma, infine, rischia di spingere ad un'immigrazione in età sempre più precoce né sembra costituire un valido deterrente rispetto agli ingressi di minori non accompagnati, il cui numero, secondo i dati forniti dal Comitato minori stranieri, non ha subito rilevanti variazioni nell'ultimo decennio, a fronte di modifiche in senso più o meno restrittivo delle norme e delle prassi relative al rilascio del permesso al raggiungimento della maggiore età.

OSSERVAZIONI SU PROPOSTE DI EMENDAMENTI GIA' PRESENTATI IN COMMISSIONE E CHE POTREBBERO ESSERE RIPRESENTATI IN AULA

(Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) - Sen. Bricolo, Sen. Mauro, Sen. Bodega, Sen. Mazzatorta, Sen. Vallardi

Soppressione del divieto di segnalazione all'autorità di cittadini stranieri irregolari in caso di accesso alle strutture sanitarie - obbligo di segnalazione in caso di mancato pagamento del ticket

Ecco il testo presentato in Commissione e che chiediamo che non venga approvato:

- 1. Il comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente: "Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate previo pagamento della relativa tariffa ovvero delle quote di compartecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani qualora i richiedenti risultino privi di risorse economiche. Nel caso in cui la prestazione da erogare sia classificata urgente e non differibile, il pagamento della tariffa o della quota di compartecipazione è posticipato. In caso di rifiuto del richiedente alla corresponsione di quanto dovuto ai sensi del presente comma, le strutture sanitarie ne trasmettono segnalazione all'autorità competente".*
- 2. Il comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è soppresso.*
- 3. Il comma 6 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente: "Il costo delle prestazioni erogate agli stranieri privi di risorse economiche sufficienti è finanziato, quanto alle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, a valere sulle disponibilità del Ministero dell'interno e, quanto alle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, con gli ordinari trasferimenti statali alle Regioni per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale".*

MOTIVAZIONE

La cancellazione del divieto di segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza degli stranieri irregolari che accedano alle strutture sanitarie (oggi contenuto nel comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 di cui si propone la soppressione) e l'obbligo di segnalazione in caso di mancato pagamento del ticket metterebbe in serio pericolo l'effettività dell'accesso alle cure mediche degli immigrati irregolari, violando il principio universale del diritto alla salute, fortemente affermato dall'art. 32 della Costituzione. L'attuazione di questa eventuale modifica normativa creerebbe una barriera insormontabile per l'accesso alla sanità e inoltre una 'clandestinità sanitaria', pericolosa per l'individuo e per la collettività. Le conseguenze potranno essere disastrose, anche per la salute pubblica: invisibilità di una popolazione sottratta ad ogni forma di tutela sanitaria e di contatto sociale legittimo; produzione di percorsi al di fuori dei sistemi di controllo e di tutela della sanità pubblica (rischio di aborti clandestini, gravidanze non controllabili, minori senza assistenza); verificarsi di situazioni di salute estremamente gravi e pericolose in quanto gli stranieri accederanno alle strutture pubbliche solo in stato di gravità irrimediabile (oltretutto con aumento dei costi per le prestazioni di pronto soccorso, comunque garantite, a causa degli interventi da effettuarsi su situazioni già gravi); pericoli per la salute collettiva, stante il rischio di diffusione di malattie trasmissibili a causa dei ritardi negli interventi e il probabile pregiudizio degli interventi di prevenzione.

